

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1582

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPRILI, DI LELLO FINUOLI, RUSSO
SPENA, BONADONNA, GIANNINI, MARTONE, TECCE e VANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2007

Disciplina delle attività private di vigilanza, sicurezza
e investigazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di garantire maggiore certezza normativa nel settore della disciplina delle attività di vigilanza, sicurezza ed investigazione private. Si tratta infatti di una normativa disciplinata - quasi unicamente - dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Norme, queste, che, sebbene siano sopravvissute all'emanazione della Carta costituzionale, sono ormai divenute quasi del tutto anacronistiche, ed inadeguate alla realtà dell'attività disciplinata, interessata oggi da una notevole e costante evoluzione, sotto il profilo tecnico, organizzativo, procedurale. L'esigenza di sicurezza così diffusa e sentita dalla collettività rende infatti spesso necessario il ricorso a personale privato, come tale distinto dalle Forze dell'ordine, che possa garantire l'incolumità e la protezione di persone o beni, ovvero possa realizzare attività investigative di diversa natura, ed in particolare le attività di investigazione difensiva recentemente introdotte nel codice di procedura penale, quali ipotesi di specifiche facoltà concesse al difensore per determinare quella effettiva parità di posizione tra accusa e difesa, che costituisce il principio cardine del *due process of law* ed in generale della caratteristica accusatoria del processo penale attuale.

La peculiarità di tali attività, delle forme e delle modalità con le quali esse si estrinsecano, rendono pertanto necessaria una dettagliata disciplina conforme alla realtà attuale, che detti in via legislativa i principi e le norme fondamentali, rimettendo a fonti subordinate - ed in particolare ai decreti del

Ministero competente, nella specie quello dell'interno - la disciplina di dettaglio ed esecuzione, conformemente ai paradigmi normativi stabiliti dalla legge.

Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una legislazione inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per dare alle imprese la possibilità di operare in condizioni di trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con le funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato, di garanzia dei lavoratori. Più volte, infatti, queste condizioni sono passate in secondo ordine rispetto ad altre priorità - ad esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso alla sicurezza dei cittadini che da questa attività può derivare. Non possiamo dimenticare che in nome di questa attività molti lavoratori hanno perso la vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo vittime di azioni criminali! È tempo di intervenire con una discussione nuova che coinvolga il legislatore e promuova una riforma specifica, tenendo conto che altri Stati d'Europa (in particolare, ma non solo, la Francia, il Belgio, la Spagna, la Germania, il Portogallo), già hanno introdotto specifiche discipline in materia. Tenendo conto di tali normative e delle esigenze sociali e politiche che ne sono alla base, il presente disegno di legge intende operare una organica riforma del settore in questione, alla luce dei principi costituzionali e comunitari che regolano le attività in esame. Nel perseguire i suddetti scopi, con il presente disegno di legge sono state introdotte alcune rilevanti novità:

a) è stata estesa la portata della licenza per la vigilanza privata, facendovi rientrare alcune tipologie di servizi quali in primo luogo la tutela personale;

b) è stata estesa anche la portata della licenza per l'investigazione, comprendendovi le attività di recupero dei crediti, le indagini in campo assicurativo, le attività cosiddette di «antitaccheggio» e le attività di investigazione difensiva;

c) conformemente ai principi costitutivi del diritto comunitario, primario e derivato, nonché alle statuizioni della Corte di giustizia in merito al principio di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, è concessa anche ai cittadini comunitari di espletare le attività di cui alle lettere *a)* e *b)*, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani;

d) si introduce la previsione della necessaria frequenza, da parte di agenti ed investigatori giurati, a corsi di formazione ed aggiornamento, al fine di garantire la crescente professionalità di tale personale, con il duplice e sinergico risultato della maggiore tutela degli addetti ai lavori e di una migliore qualità del servizio espletato, a vantaggio e

nell'interesse degli utenti, ma anche di tutti i cittadini;

e) nel campo dell'investigazione, inoltre, la nuova normativa permette, tra l'altro, di dare esecuzione alle norme di attuazione del codice di procedura penale, per quanto attiene alle indagini in campo penale, consentendo l'effettiva realizzazione della parità tra accusa e difesa nell'ambito del procedimento penale ed offrendo in tale modo una ulteriore opportunità occupazionale;

f) si introduce l'espressa qualificazione giuridica degli agenti giurati riconoscendo loro la qualità di incaricato di pubblico servizio, risolvendo così le discrasie sul punto intervenute in dottrina ed in giurisprudenza, in merito alla qualifica ed al ruolo rivestito da tali soggetti, anche a fini penali;

g) si sono introdotte specifiche ipotesi di esercizio abusivo delle attività disciplinate, sul modello del reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'articolo 348 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1.

*(Attività private di vigilanza, sicurezza
e investigazione)*

1. Chiunque può avvalersi di istituti di vigilanza e di investigazione private, nonché degli agenti da essi dipendenti, al fine di garantire la vigilanza e la sicurezza di persone e beni, il trasporto, la scorta e la custodia di valuta o di valori, nonché per espletare le attività di investigazione consentite dalla legge.

2. L'esercizio delle attività private di vigilanza, sicurezza e investigazione si svolge conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. La vigilanza, la sicurezza e l'investigazione privata sono considerate attività complementari e sussidiarie rispetto a quelle pubbliche, a tutela del mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare operatori di sicurezza a qualsiasi titolo, per mansioni e scopi diversi da quelli regolati dalla presente legge.

Art. 2.

*(Personale di vigilanza, sicurezza
e investigazione private)*

1. Il personale esercente attività private di vigilanza, sicurezza e investigazione si attiene, nello svolgimento delle proprie man-

sioni, ai doveri di probità, correttezza e dignità, nel rispetto delle norme costituzionali, legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico.

2. Il personale esercente attività private di vigilanza, sicurezza e investigazione è titolare di obblighi speciali di collaborazione e di ausilio alle Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie mansioni, dovendo seguire ove richiesto le istruzioni dettate dalle Forze dell'ordine, a tutela delle persone e dei beni della cui protezione, vigilanza o custodia sia incaricato.

3. Il personale esercente attività private di vigilanza, sicurezza e investigazione non può intervenire, nell'esercizio delle proprie mansioni, in riunioni nè manifestazioni politiche o sindacali, salvo procedere alle attività strettamente necessarie al mantenimento della sicurezza delle persone o dei beni della cui protezione, vigilanza o custodia sia incaricato.

4. Il trattamento dei dati personali da parte dagli agenti esercenti attività private di vigilanza, sicurezza e investigazione, nell'esercizio delle proprie mansioni, è svolto conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo l'assoluto rispetto della dignità degli interessati.

CAPO II

DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

Art. 3.

(Istituto di vigilanza privata)

1. L'istituto di vigilanza privata è l'impresa avente come oggetto sociale, preva-

lente od esclusivo, una o più delle seguenti attività:

a) la vigilanza e la custodia di beni mobili e immobili;

b) la protezione dell'incolumità fisica di persone determinate;

c) il trasporto, la scorta e la custodia di valuta o valori;

d) la ricezione e il controllo di segnali di allarme provenienti da beni mobili registrati e da beni immobili o, comunque, ogni altra forma di vigilanza svolta con l'utilizzo di sistemi tecnologici volti alla tutela di beni mobili, anche registrati, od immobili di terzi;

2. L'istituto di vigilanza privata opera secondo rapporti giuridici di diritto privato. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 non costituisce esercizio di pubbliche funzioni.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) le tipologie di servizi con le quali gli istituti di vigilanza privata possono assolvere i loro compiti, i relativi requisiti, le misure essenziali per la sicurezza individuale e collettiva e i criteri cui devono attenersi i regolamenti predisposti dai singoli istituti;

b) le modalità di redazione ed il contenuto delle relazioni di cui al comma 6 dell'articolo 4;

c) le caratteristiche e i requisiti dei mezzi materiali e tecnici omologati, di cui gli istituti di vigilanza privata possono avvalersi per assolvere ai propri compiti, finalizzati a garantire che le attività di vigilanza, sicurezza e custodia non determinino pregiudizio alcuno a persone o beni. Le caratteristiche e i requisiti di tali mezzi possono essere modificati ed aggiornati, con decreto del Ministero dell'interno, in ragione dell'evoluzione tecnologica o comunque del mutare delle condizioni che ne hanno motivato l'approvazione;

d) le tariffe minime e massime dei servizi.

Art. 4.

(Licenza)

1. Lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 3 è subordinato al conseguimento, da parte dei titolari o degli amministratori degli istituti di vigilanza, di specifica licenza.

2. La licenza di cui al comma 1 può essere trasmessa e può altresì determinare rapporti di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. L'istanza per il rilascio della licenza deve indicare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché:

a) la natura giuridica dell'istituto e la sede legale;

b) la composizione societaria nonché le generalità complete di tutti i soci nel caso di società di capitali e degli amministratori od institori nel caso di società cooperative;

c) l'ambito di operatività in relazione all'attività da svolgere;

d) le finalità e gli obiettivi di sviluppo, gli investimenti previsti, il progetto esecutivo e le conseguenze sull'occupazione;

e) il piano finanziario, le garanzie e il capitale disponibili;

f) le tariffe minime e massime dei servizi;

g) la documentazione dell'avvenuto versamento della cauzione di cui all'articolo 6.

4. La sussistenza, in capo al richiedente, delle circostanze di cui al comma 3, nonché dei requisiti di cui all'articolo 5, determina il rilascio della licenza.

5. Competente al rilascio della licenza di cui al comma 1 è il prefetto del capoluogo della regione nella quale l'istituto intende esercitare la propria attività, il quale si pro-

nuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3, previa acquisizione del parere, non vincolante, del questore. Il prefetto, entro dieci giorni dalla pronuncia sul rilascio della licenza, trasmette copia della stessa al Ministro dell'interno. Il diniego della licenza deve essere motivato.

6. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso dell'anno precedente, secondo le indicazioni stabilite dal Ministro dell'interno con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3. In particolare, la relazione deve documentare dettagliatamente e con esattezza i casi e le circostanze in cui si sia reso necessario l'uso di armi, da parte del personale dell'istituto di vigilanza privata, nell'esercizio delle proprie mansioni.

7. La licenza non conferisce diritto all'esercizio di pubbliche funzioni nè all'applicazione di misure restrittive della libertà personale.

Art. 5.

(Requisiti)

1. Per ottenere la licenza di cui all'articolo 4, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere capace di agire;
- b) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo il conseguimento della riabilitazione; ovvero non aver riportato condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro

III, titolo I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, nonché per reati in materia tributaria o fiscale, salvo il conseguimento della riabilitazione;

d) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione;

e) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza;

f) essere in possesso di comprovate e documentate capacità tecnico-professionali ed economiche adeguate ai servizi da esercitare;

6. La licenza è revocata qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata, nonché qualora sopraggiungano o vengano successivamente a risultare circostanze che, se conosciute al momento della richiesta di rilascio della licenza, ne avrebbero consentito il diniego.

7. Qualora il richiedente la licenza sia il legale rappresentante di una società, comunque costituita, questi deve essere investito dei necessari poteri per l'effettiva gestione dell'istituto e deve essere altresì detentore della maggioranza delle quote o delle azioni, se trattasi di società di capitali. Le condizioni di cui al presente comma devono risultare da documentazione originale da allegare alla domanda.

8. Ogni variazione dell'assetto societario deve essere tempestivamente comunicata al prefetto.

9. Qualora emerga l'esistenza di una società occulta, il prefetto dispone immediatamente il diniego o la revoca della licenza. Se la licenza è stata già rilasciata, nei confronti del titolare e dei soci nonché dei soci occulti si applica la pena prevista dal comma 1 dell'articolo 30.

Art. 6.

(Cauzione)

1. Il versamento della cauzione, che costituisce condizione necessaria per il rilascio della licenza, è effettuato dal richiedente la licenza presso la Cassa depositi e prestiti, nella misura stabilita dal prefetto in relazione alle circostanze di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 4, che comunque non può essere inferiore alla somma di euro diecimila, rivalutabile ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno.

2. Annualmente, entro il 30 settembre, la cauzione di cui al comma 1 deve essere integrata fino a raggiungere la misura del 5 per cento del fatturato lordo dell'istituto di vigilanza privata e, comunque, non può mai essere inferiore alla misura minima indicata al comma 1.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 la licenza è revocata.

4. La cauzione garantisce tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio delle attività autorizzate e l'osservanza delle condizioni imposte dalla legge o dall'autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto, in caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta per metà all'Erario e per metà al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 13, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro il termine di un mese. In caso di mancata reintegrazione la licenza è revocata.

5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorso almeno un anno dalla cessazione dell'attività, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni cui adempiere in conseguenza del servizio al quale era autorizzato.

Art. 7.

*(Rapporti con l'Autorità
di pubblica sicurezza)*

1. I titolari degli istituti di vigilanza privata e gli agenti giurati da essi dipendenti sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza e ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

2. I titolari degli istituti di vigilanza privata devono tenere quotidianamente a riposo almeno il 5 per cento della forza che all'occorrenza può essere impiegata in servizi di polizia ove ne sia fatta richiesta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. In tale caso all'istituto è riconosciuto un indennizzo con le modalità e nella misura stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 8.

(Segni distintivi)

1. Gli istituti di vigilanza privata devono dotare i propri dipendenti di apposito tesserino e dell'uniforme, alla stregua del modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, secondo modalità tali da garantirne l'agevole identificazione e la distinguibilità rispetto alle uniformi delle Forze dell'ordine. Ciascuna uniforme deve recare all'esterno l'indicazione del nome del dipendente.

2. L'uniforme è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nell'ambito nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine, dei fregi e dell'indicazione dell'istituto di vigilanza privata di appartenenza.

3. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata devono recare l'indicazione dell'istituto di vigilanza privata di appartenenza. È vietato l'uso di dispositivi di segnalazione acustica o visiva e di palette segnaletiche, se non nei casi e nei modi stabiliti dal de-

creto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

4. L'elenco dei veicoli, corredato dalla relativa documentazione, deve essere comunicato al prefetto ed al questore.

5. Ogni istituto di vigilanza privata deve assicurare un efficiente collegamento con i propri agenti giurati a mezzo di idoneo apparato ricetrasmittente o altro sistema in grado di comunicare con la centrale operativa, che deve a sua volta essere collegata alla centrale operativa della questura.

6. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare l'incolumità dei propri agenti giurati, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'interno, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

7. Il tesserino di cui al comma 1 abilita gli agenti giurati anche al porto di armi comuni da sparo, corte o lunghe, per la difesa personale. Per tale tesserino non è dovuta alcuna tassa.

8. Per poter portare le armi gli agenti giurati devono aver superato le prove di addestramento presso un poligono del Tiro a segno nazionale e devono effettuare, almeno due volte l'anno, analoghi corsi di addestramento, presso le sezioni del Tiro a segno nazionale, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286.

Art. 9.

(Controlli)

1. I questori nella cui area di competenza territoriale sono comprese le sedi degli istituti di vigilanza privata esercitano direttamente i controlli sull'attività degli istituti stessi e degli agenti giurati da essi dipendenti, al fine di garantire la conformità di tale attività rispetto alle disposizioni di cui alla presente legge, verificando altresì la conformità dei regolamenti, rispetto ai requi-

siti prescritti dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. I questori possono, altresì, emanare decreti e prescrizioni dotati di valore correttivo rispetto all'operato degli istituti di vigilanza privata e dei loro agenti, nonché volti a garantire la conformità di tale operato rispetto alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Secondo quanto stabilito dal Ministro dell'interno, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i questori promuovono presso il prefetto del capoluogo della regione in cui gli istituti di vigilanza privata hanno la propria sede, l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa nei confronti degli istituti stessi, nonché l'irrogazione dei provvedimenti di natura disciplinare previsti, nei confronti degli agenti giurati dipendenti da tali istituti.

Art. 10.

(Verifiche e comunicazioni)

1. I titolari degli istituti di vigilanza privata e gli agenti giurati da essi dipendenti, in caso di verifiche, e comunque ogni qual volta ne siano richiesti, sono tenuti a collaborare con le autorità di pubblica sicurezza.

2. Gli istituti di vigilanza privata comunicano al prefetto del capoluogo della regione nella quale hanno la propria sede ed al questore competente gli elenchi del personale dipendente, nonché gli elenchi recanti i nominativi di chiunque collabori con l'istituto, ed ogni variazione al riguardo.

3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti a comunicare ogni tre mesi l'elenco dei clienti con la specificazione dei servizi prestati.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità per le comunicazioni di cui al comma 3.

Art. 11.

(Provvedimenti di natura disciplinare ed amministrativa)

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti giurati sono:

- a) la diffida;
- b) la sospensione dal servizio per un periodo da sei a trenta giorni;
- c) la revoca della nomina.

2. L'irrogazione, per la quarta volta in cinque anni, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio nei confronti della medesima persona, determina nei confronti di questa la revoca della nomina.

3. I provvedimenti di natura amministrativa nei confronti del titolare della licenza di cui all'articolo 6, sono:

- a) la diffida;
- b) il ritiro, in tutto o in parte, della cauzione di cui all'articolo 6;
- c) la revoca della licenza.

Art. 12.

(Revoca della licenza)

1. In caso di revoca della licenza, il destinatario del provvedimento nei cinque anni successivi non può ricoprire cariche sociali nè possedere quote od azioni di istituti di vigilanza privata. L'inosservanza del divieto determina l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 30.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Prefetto del capoluogo della regione nella quale l'istituto di vigilanza privata ha la propria sede, provvede affinché gli agenti giurati, salvo loro espressa rinuncia, siano assunti sulla base di specifica graduatoria, dagli altri istituti di vigilanza privata esistenti sul territorio, non potendo nel frattempo, nominare ulteriori agenti giurati.

Art. 13.

(Aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi)

1. Gli istituti di vigilanza privata sono disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi, dalle norme di diritto privato.

2. Gli organi e gli uffici che sono tenuti a vigilare sul rispetto delle norme di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al gestore ovvero ai dipendenti dell'istituto eventuali inadempienze che dovessero riscontrare nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Gli istituti di vigilanza privata segnalano al questore situazioni o comportamenti, non conformi alle norme di cui al comma 1, riguardanti gli agenti giurati alle proprie dipendenze.

4. È istituito un fondo di assistenza per i particolari casi di bisogno in cui gli agenti giurati possano versare in ragione del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari. Il fondo è istituito nei modi e nelle forme stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

DEGLI AGENTI GIURATI

Art. 14.

(Formazione e natura giuridica dell'attività)

1. Gli aspiranti agenti giurati seguono un corso di formazione presso istituti riconosciuti dal Ministro dell'interno, sulla base di programmi di insegnamento stabiliti dal medesimo Ministro, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi sostengono un esame dinanzi ad una commissione nominata dal prefetto, secondo i criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, con il decreto di cui al comma 1.

3. Gli agenti giurati, almeno ogni due anni, devono seguire dei corsi di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, con il decreto di cui al comma 1.

4. Gli agenti giurati, nell'esercizio della propria attività, rivestono la qualifica di persone incaricate di pubblico servizio.

5. Gli agenti giurati i quali, nello svolgimento o a causa del proprio servizio, vengano a conoscenza di fatti costituenti reato, ne informano, tempestivamente e per iscritto, il questore competente, il quale provvede alle successive comunicazioni all'autorità giudiziaria.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 362 e 363 del codice penale.

Art. 15.

(Requisiti)

1. L'accesso all'esercizio delle funzioni di agente giurato è subordinato alla sussistenza, in capo all'interessato, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) avere raggiunto la maggiore età ed avere assolto gli obblighi scolastici;

c) non avere riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo il conseguimento della riabilitazione; ovvero non aver riportato condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I,

sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, nonché per reati in materia tributaria o fiscale, salvo il conseguimento della riabilitazione;

d) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione;

e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

f) essere in possesso dei requisiti psicofisici di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994, e successive modificazioni;

g) avere conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 14, oppure aver prestato servizio presso una delle Forze di polizia, purché il soggetto stesso non sia stato destituito dall'impiego.

2. La nomina è revocata qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata, nonché qualora sopraggiungano o vengano successivamente a risultare circostanze che, se conosciute al momento della nomina, ne avrebbero consentito il diniego.

3. La nomina degli agenti giurati è effettuata dal prefetto previa acquisizione del parere, non vincolante, del questore.

4. L'agente giurato è ammesso allo svolgimento del servizio dopo aver prestato giuramento davanti al prefetto, il quale ne rilascia certificazione. Il giuramento è effettuato secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».

Art. 16.

(Ruolo regionale degli agenti giurati)

1. È istituito il ruolo regionale degli agenti giurati. L'iscrizione al ruolo e la permanenza nello stesso sono subordinate al possesso dei requisiti di cui all'articolo 15.

2. Gli istituti di vigilanza privata sono obbligati ad assumere come agenti giurati soltanto coloro che siano iscritti al ruolo di cui al comma 1.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 permane anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

CAPO IV

DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE
PRIVATA

Art. 17.

(Istituti di investigazione privata)

1. L'attività investigativa privata è esercitata nei limiti imposti dalla legge ed in particolare nei limiti stabiliti dal codice penale e dalle norme a tutela dei dati personali, in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'istituto di investigazione privata è l'impresa avente come oggetto sociale, prevalente od esclusivo, una o più delle seguenti attività:

a) l'attività di recupero dei crediti, svolta dalle agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) l'attività investigativa del difensore, di cui all'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale;

c) le investigazioni in campo assicurativo;

d) le attività di antitaccheggio.

3. L'istituto di investigazione privata opera secondo rapporti giuridici di diritto privato.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) le tipologie di servizi con le quali gli istituti di investigazione privata possono assolvere i loro compiti, i relativi requisiti, le misure essenziali per la sicurezza individuale e collettiva e i criteri cui devono attenersi i regolamenti predisposti dai singoli istituti, nonché le modalità di redazione ed il contenuto delle relazioni di cui al comma 6 dell'articolo 18;

b) le caratteristiche e i requisiti dei mezzi materiali e tecnici omologati, di cui gli istituti di investigazione privata possono avvalersi per assolvere ai propri compiti, finalizzati a garantire che le attività di cui al comma 2 non determinino pregiudizio alcuno a persone o beni.

Le caratteristiche e i requisiti di tali mezzi possono essere modificati ed aggiornati, con decreto del Ministero dell'interno, in ragione dell'evoluzione tecnologica o comunque del mutare delle condizioni che ne hanno motivato l'approvazione;

c) le tariffe minime e massime dei servizi.

Art. 18.

(Licenza)

1. Lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 17 è subordinato al conseguimento, da parte dei titolari o degli amministratori degli istituti di investigazione privata, di specifica licenza.

2. La licenza di cui al comma 1 può essere trasmessa e può altresì determinare rapporti

di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. L'istanza per il rilascio della licenza deve indicare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, nonché:

a) la natura giuridica dell'istituto e la sede legale;

b) la composizione societaria nonché le generalità complete di tutti i soci nel caso di società di capitali e degli amministratori od institori nel caso di società cooperative;

c) l'ambito di operatività in relazione all'attività da svolgere;

d) le finalità e gli obiettivi di sviluppo, gli investimenti previsti, il progetto esecutivo e le conseguenze sull'occupazione;

e) il piano finanziario, le garanzie e il capitale disponibile;

f) le tariffe minime e massime dei servizi;

g) la documentazione dell'avvenuto versamento della cauzione di cui all'articolo 20.

4. La sussistenza, in capo al richiedente, delle circostanze di cui al comma 3, nonché dei requisiti di cui all'articolo 19, determina il rilascio della licenza.

5. Competente al rilascio della licenza di cui al comma 1 è il prefetto del capoluogo della regione nella quale l'istituto intende esercitare la propria attività, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3, previa acquisizione del parere, non vincolante, del questore. Il prefetto, entro dieci giorni dalla pronuncia sul rilascio della licenza, trasmette copia della stessa al Ministro dell'interno. Il diniego della licenza deve essere motivato.

6. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso dell'anno precedente, secondo le indicazioni stabilite dal Ministro dell'interno,

con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 17.

7. La licenza non conferisce diritto all'esercizio di funzioni diverse da quelle autorizzate, nè all'applicazione di misure restrittive della libertà personale.

Art. 19.

(Requisiti)

1. Per ottenere la licenza di cui all'articolo 18, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere capace di agire;
- b) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo il conseguimento della riabilitazione; ovvero non aver riportato condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, n, III, v, VI, VII, VIII, II e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione n, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, nonché per reati in materia tributaria o fiscale, salvo il conseguimento della riabilitazione;
- d) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione;
- e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- f) essere in possesso di comprovate e documentate capacità tecnico-professionali ed economiche adeguate ai servizi da esercitare;
- g) non avere prestato servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia nei cinque anni precedenti.

2. La licenza è revocata qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata, nonché qualora sopraggiungano o vengano successivamente a risultare circostanze che, se conosciute al momento della richiesta di rilascio della licenza, ne avrebbero consentito il diniego.

3. Qualora il richiedente la licenza sia il legale rappresentante di una società, comunque costituita, questi deve essere investito dei necessari poteri per l'effettiva gestione dell'istituto e deve essere altresì detentore della maggioranza delle quote o delle azioni, se trattasi di società di capitali. Le condizioni di cui al presente comma devono risultare da documentazione originale da allegare alla domanda.

4. Ogni variazione dell'assetto societario deve essere tempestivamente comunicata al prefetto.

5. Qualora emerga l'esistenza di una società occulta, come definita ai sensi del codice civile, il prefetto dispone immediatamente il diniego o la revoca della licenza. Se la licenza è stata già rilasciata, nei confronti del titolare e dei soci nonché dei soci occulti si applica la pena prevista dal comma 1 dell'articolo 30.

Art. 20.

(Cauzione)

1. Il versamento della cauzione, che costituisce condizione necessaria per il rilascio della licenza, è effettuato dal richiedente la licenza presso la Cassa depositi e prestiti Spa, nella misura stabilita dal prefetto in relazione alle circostanze di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 18, che comunque non può essere inferiore alla somma di euro seimila, rivalutabile ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno.

2. Annualmente, entro il 30 settembre, la cauzione di cui al comma 1 deve essere integrata fino a raggiungere la misura del 5 per

cento del fatturato lordo dell'istituto di investigazione privata e, comunque, non può mai essere inferiore alla misura minima indicata al comma 1.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 la licenza è revocata.

4. La cauzione garantisce tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio delle attività autorizzate e l'osservanza delle condizioni imposte dalla legge o dall'autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto, in caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta per metà all'erario dello Stato e per metà al fondo di cui all'articolo 22, comma 4, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro il termine di un mese. In caso di mancata reintegrazione la licenza è revocata.

5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorso almeno un anno dalla cessazione dell'attività, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni cui adempiere in conseguenza del servizio al quale era autorizzato.

Art. 21.

(Revoca della licenza)

1. In caso di revoca della licenza, il destinatario del provvedimento nei cinque anni successivi non può ricoprire cariche sociali nè possedere quote od azioni di istituti di investigazione privata. L'inosservanza del divieto determina l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 30.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il prefetto del capoluogo della regione nella quale l'istituto di investigazione privata ha la propria sede, provvede affinché gli investigatori giurati, salvo loro espressa rinuncia, siano assunti sulla base di specifica graduatoria, dagli altri istituti di investigazione privata esistenti sul territorio, non potendo nel frat-

tempo, nominare ulteriori investigatori giurati.

Art. 22.

(Aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi)

1. Gli istituti di investigazione privata sono disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi, dalle norme di diritto privato.

2. Gli organi e gli uffici che sono tenuti a vigilare sul rispetto delle norme di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al gestore ovvero ai dipendenti dell'istituto eventuali inadempienze che dovessero riscontrare nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Gli istituti di investigazione privata segnalano al questore situazioni o comportamenti, non conformi alle norme di cui al comma 1, riguardanti gli agenti giurati alle proprie dipendenze.

4. È istituito un fondo di assistenza per i particolari casi di bisogno in cui gli investigatori giurati possano versare in ragione del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari. Il fondo è istituito nei modi e nelle forme stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Rapporti con l'autorità di pubblica sicurezza e con l'autorità giudiziaria)

1. I titolari degli istituti di investigazione privata e gli investigatori giurati da essi dipendenti sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

2. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale, il titolare dell'istituto di investigazione privata, che si trovi nell'impossibilità di procedervi altrimenti, può avanzare istanza alla competente autorità giudiziaria al fine di poter eseguire ricerche o acquisire informazioni utili alla difesa. Nel caso l'autorità giudiziaria conceda l'autorizzazione, l'investigatore deve essere affiancato da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non abbiano partecipato, neanche marginalmente, alle precedenti indagini di polizia giudiziaria.

3. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui al comma 1 redige i necessari verbali, controfirmati dall'investigatore, sulle operazioni compiute e ne riferisce all'autorità delegante.

4. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui ai commi 1 e 2 non può partecipare ad alcuna successiva indagine di polizia giudiziaria attinente il medesimo procedimento.

5. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, determina entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 24.

(Verifiche e comunicazioni)

1. I titolari degli istituti di investigazione privata e gli investigatori da essi dipendenti, in caso di verifiche, e comunque ogniqualvolta ne siano richiesti, sono tenuti a collaborare con le autorità di pubblica sicurezza.

2. Gli istituti di investigazione privata comunicano al prefetto del capoluogo della regione nella quale hanno la propria sede ed al questore competente gli elenchi del personale dipendente, nonché gli elenchi recanti i nominativi di chiunque collabori con l'istituto, ed ogni variazione al riguardo.

3. Il titolare dell'istituto di investigazione privata tiene un registro delle operazioni su cui devono essere annotati i seguenti dati:

a) le generalità complete ed il documento di identità delle persone dalle quali riceve l'incarico;

b) l'onorario convenuto e quello percepito;

c) la natura del servizio richiesto.

4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato per cinque anni.

5. Il titolare di cui al comma 1 deve, altresì, conservare per cinque anni ogni atto e documento inerente le investigazioni eseguite.

6. Per il registro delle operazioni in campo penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 25.

(Controlli)

1. I questori nella cui area di competenza territoriale sono comprese le sedi degli istituti di investigazione privata esercitano direttamente i controlli sull'attività degli istituti stessi e degli investigatori giurati da essi dipendenti, al fine di garantire la conformità di tale attività rispetto alle disposizioni di cui alla presente legge, verificando altresì la conformità dei regolamenti, rispetto ai requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 17.

2. I questori possono, altresì, emanare decreti e prescrizioni dotati di valore correttivo rispetto all'operato degli istituti di investigazione privata e dei loro agenti, nonché volti a garantire la conformità di tale operato rispetto alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Secondo quanto stabilito dal Ministro dell'interno, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i questori promuovono presso il prefetto del capoluogo della regione in cui gli istituti di investigazione privata hanno la propria sede, l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa nei confronti degli istituti stessi, nonché l'irrogazione dei provvedimenti di natura disciplinare previsti, nei confronti degli investigatori giurati dipendenti da tali istituti.

Art. 26.

(Provvedimenti di natura disciplinare ed amministrativa)

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli investigatori giurati sono:

- a) la diffida;
- b) la sospensione dal servizio per un periodo da sei a trenta giorni;
- c) la revoca della nomina.

2. L'irrogazione, per la quarta volta in cinque anni, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio nei confronti della medesima persona, determina nei confronti di questa la revoca della nomina.

3. I provvedimenti di natura amministrativa nei confronti del titolare della licenza di cui all'articolo 18, sono:

- a) la diffida;
- b) il ritiro, in tutto o in parte, della cauzione di cui all'articolo 20;
- c) la revoca della licenza.

CAPO V

DEGLI INVESTIGATORI GIURATI

Art. 27.

(Formazione e natura giuridica dell'attività)

1. Gli aspiranti investigatori giurati seguono un corso di formazione presso istituti riconosciuti dal Ministro dell'interno, sulla base di programmi di insegnamento stabiliti dal medesimo Ministro, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi sostengono un esame dinanzi ad una commissione nominata dal prefetto, secondo i criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, con il decreto di cui al comma 1.

3. Gli investigatori giurati, almeno ogni due anni, devono seguire dei corsi di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, con il decreto di cui al comma 1.

4. Gli investigatori giurati, nell'esercizio della propria attività, rivestono la qualifica di persone incaricate di un pubblico servizio.

5. Gli investigatori giurati i quali, nello svolgimento o a causa del proprio servizio, vengano a conoscenza di fatti costituenti reato, ne informano, tempestivamente e per iscritto, il questore competente, il quale provvede alle successive comunicazioni all'autorità giudiziaria.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 362 e 363 del codice penale.

Art. 28.

(Requisiti)

1. L'accesso all'esercizio delle funzioni di investigatore giurato è subordinato alla sussi-

stenza, in capo all'interessato, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) avere raggiunto la maggiore età ed avere assolto gli obblighi scolastici;

c) non avere riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo il conseguimento della riabilitazione; ovvero non aver riportato condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, nonché per reati in materia tributaria o fiscale, salvo il conseguimento della riabilitazione;

d) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione;

e) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza;

f) avere conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 14, oppure aver prestato servizio, nell'ultimo quinquennio, presso una delle Forze di polizia, purché il soggetto stesso non sia stato destituito dall'impiego.

2. La nomina è revocata qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata, nonché qualora sopraggiungano o vengano successivamente a risultare circostanze che, se conosciute al momento della nomina, ne avrebbero consentito il diniego.

3. La nomina degli investigatori giurati è effettuata dal prefetto previa acquisizione del parere, non vincolante, del questore.

4. L'investigatore giurato è ammesso allo svolgimento del servizio dopo aver prestato giuramento davanti al prefetto, il quale ne rilascia certificazione. Il giuramento è effettuato secondo la seguente formula: «Giuro

di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».

Art. 29.

(Ruolo regionale degli investigatori giurati)

1. È istituito il ruolo regionale degli investigatori giurati. L'iscrizione al ruolo e la permanenza nello stesso sono subordinate al possesso dei requisiti di cui all'articolo 28.

2. Gli istituti di investigazione privata sono obbligati ad assumere come investigatori soltanto coloro che siano iscritti al ruolo di cui al comma 1.

3. L'assunzione da parte degli istituti di investigazione privata di investigatori giurati è subordinata al rilascio a costoro, di apposito tesserino identificativo.

4. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 permane anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30.

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita una delle attività di cui agli articoli 1 e 17, senza avere ottenuto la necessaria licenza, è punito con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 1.000 a 3.000 euro.

2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, esercita la funzione di agente giurato o quella di investigatore giurato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

3. Resta ferma l'applicabilità dei provvedimenti di natura amministrativa e disciplinare, previsti dalla presente legge.

Art. 31.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dei decreti di nomina a guardia giurata rilasciati ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. I privati che hanno alle loro dipendenze le guardie giurate nominate ai sensi dei decreti di cui al comma 1 devono integrarle nel proprio organico con altra qualifica ovvero esigere che queste siano assunte dagli istituti di vigilanza privata che subentrano nei servizi.

Art. 32.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Sono abrogati gli articoli da 133 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli articoli 71 e 72 e da 249 a 260 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il regolamento di cui al regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.

2. L'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - *(Vigilanza venatoria)*. - 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è ri-

conosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) agli agenti volontari delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelli delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato ai sensi della legislazione vigente.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli agenti giurati comunali, forestali e campestri; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di agente giurato volontario può essere concessa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività degli agenti giurati volontari delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione degli agenti giurati volontari».

9. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Gli agenti giurati sono nominati secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo».

10. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

«Gli agenti giurati devono essere nominati secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria».

11. Le regioni adeguano le proprie leggi a quanto stabilito dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

